



"CRAL a.l."

**"Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori
delle autonomie locali"**

*** * ***

STATUTO

(approvato dall'assemblea straordinaria dei soci, il 29 giugno 1998)

*** * ***

ART. 1

Costituzione

È costituita in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 -
L. 20.05.1970 n. 300, l'associazione dei dipendenti delle autonomie
locali del territorio della Provincia di Genova, in servizio ed in quie-
scenza.

L'associazione così costituita, è aperta alla partecipazione della
cittadinanza, nei limiti indicati da questo Statuto e con le modali-
tà ivi previste.

L'associazione è apartitica, democratica, svolge la propria attività patri-
moniale ed amministrativa in forma autonoma e non ha fini di lucro.

Pertanto è fatto espresso divieto di distribuire gli utili, avanzi di
gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione
e/o al suo scioglimento.

ART. 2

Denominazione e sede

L'associazione di cui all'art. 1 del presente Statuto si denomina
"Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori delle autonomie locali"

in seguito scritta "CRAL a.l."

Il "CRAL a.l." ha la propria sede in Genova.

ART. 3

Scopi ed Attività

Il "CRAL a.l.", **in quanto associazione a promozione sociale**, ha lo scopo di promuovere, gestire e coordinare ai diversi livelli associativi, iniziative a carattere ricreativo, culturale, turistico, sportivo **dilettantistico**, sociale, assistenziale, di formazione extrascolastica, suddivise per ATTIVITÀ, per il proficuo impiego del tempo libero dei Soci.

Il "CRAL a.l." curerà anche quelle ulteriori iniziative connesse alla realizzazione di un benessere aggiuntivo per i Soci.

ART. 4

Gestione dell'attività

La gestione delle iniziative è svolta dal Consiglio Direttivo del "CRAL a.l." e/o su delega dello stesso, dai Comitati di Gestione delle Attività in seguito scritta "C.G.A.", secondo le modalità previste dal Regolamento Esecutivo dello Statuto, di seguito scritto "R.E.S."

Il "CRAL a.l." - ai rispettivi livelli associativi - potrà, per il conseguimento delle finalità istituzionali, stipulare convenzioni ed accordi da gestire eventualmente in proprio e/o costituire e/o partecipare a società strumentali, circoli, organismi, enti a carattere nazionale, regionale e locale.

ART. 5

Patrimonio del "CRAL a.l."

Il patrimonio del "CRAL a.l." è indivisibile.

È costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze dei bilanci consuntivi annuali;
- c) da eventuali contributi e liberalità nei limiti di legge che pervengono al "CRAL a.l." da chiunque a qualsiasi titolo purché non in contrasto con i fini istituzionali del medesimo;
- d) dal fondo alimentato dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo del "CRAL a.l.";
- e) da eventuali entrate derivanti dalla partecipazione alle attività previste dall'art. 4;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 6

Esercizio finanziario

L'Esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

IL termine di presentazione del progetto di bilancio di previsione è fissato al 15 novembre dell'anno che precede quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 15 dicembre.

Il termine di presentazione del bilancio consuntivo è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 31 maggio.

Entrambi i documenti contabili devono essere approvati dal Consiglio Direttivo del "CRAL a.l.".

Il bilancio consuntivo sarà successivamente presentato per la ratifica

all'Assemblea dei Soci.

ART. 7

Soci

Gli Associati si distinguono ai fini dell'individuazione del titolo e delle modalità di partecipazione alla vita associativa in Soci Effettivi, Soci Aggregati, Soci Frequentatori.

Tutti i Soci godono di pari diritti e, se maggiorenni, hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti.

Tutti i Soci hanno altresì diritto di voto per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione sono:

SOCI EFFETTIVI: - i dipendenti delle autonomie locali della Provincia di Genova in servizio, e in quiescenza

SOCI AGGREGATI: - il coniuge, i figli ed i genitori del socio effettivo, purché conviventi
- il coniuge superstite del socio effettivo e gli eventuali orfani

SOCI FREQUENTATORI:- i cittadini che desiderano aderire al Circolo, secondo le modalità previste dal presente Statuto, condividono gli scopi e gli ideali di cui il CRAL a.l. è portatore e partecipano alle attività da questo promosse.



ART. 8

Modalità d'iscrizione

La qualità di Socio si acquisisce mediante le seguenti modalità:

- a) compilazione del modulo di iscrizione disponibile presso la segreteria del "CRAL a.l.";
- b) dichiarazione di attenersi all'osservanza dello Statuto, delle deliberazioni degli organi dirigenti del "CRAL a.l." e dei Regolamenti interni disciplinanti le varie Attività sociali;
- c) al momento della sua ammissione, il richiedente riceverà la tessera sociale, documento atto a qualificarlo come Socio.

L'ammissione è inefficace qualora il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, esprima motivato parere negativo.

ART. 9

Diritti e doveri degli associati

I Soci possono fruire delle attività di cui all'art- 3 con le modalità previste dal presente Statuto, dalle deliberazioni degli organi dirigenti del "CRAL a.l.", nonché dai regolamenti interni disciplinanti le varie Attività.

I soci sono tenuti al pagamento della quota tessera annuale e delle quote mensili nell'entità stabilita dal Consiglio Direttivo del "CRAL a.l.".

L'eventuale modifica delle quote relative ad ogni categoria di Soci dovrà essere comunicata agli stessi con almeno 2 mesi di preavviso, mediante affissione in bacheca nei locali sede del "CRAL a.l.".

L'impegno del Socio è annuale e si intende tacitamente rinnovato sal-

vo eventuali dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo del "CRAL a.l." entro il 31 ottobre di ogni anno solare e con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

I Soci sono tenuta all'osservanza dello Statuto, delle deliberazioni degli organi dirigenti del "CRAL a.l." e dei regolamenti interni disciplinanti le varie Attività sociali; sono tenuti a mantenere un contegno corretto improntato a spirito associativo; rispondono in proprio di eventuali danni causati alle strutture del "CRAL a.l." o in uso allo stesso.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi o dei corrispettivi nella misura fissata dagli organismi dirigenti del "CRAL a.l." per la partecipazione a particolari Attività e/o servizi.

"La quota annuale versata dall'Associato è intrasmissibile ed è conferita all'Associazione al momento dell'adesione, quale contributo alle attività della stessa, e non è in alcun caso ripetibile".

ART. 10

Sanzioni e ricorsi

Al Socio colpevole di trasgressione a quanto previsto dal presente Statuto, possono essere proposte dai Comitati di Gestione delle Attività, le seguenti sanzioni:

Richiamo scritto (trasgressioni di lieve entità ai comportamenti di correttezza e nei rapporti interni al "CRAL a.l." con gli altri Soci).

Sospensione dalle Attività sino ad un massimo di 30 giorni (recidiva alle trasgressioni per le quali sia stato comminato il richiamo scritto e violazione dei doveri di cui al 5° comma dell'art. 9).

Sospensione dalle Attività per un anno (violazione dei doveri di cui al 6° comma dell'art. 9, recidiva di violazioni colpose).

Espulsione dal "CRAL a.l." (recidiva delle violazioni di cui al presente punto, inosservanza di leggi, regolamenti o norme dello statuto che abbiano arrecato danno morale o materiale al "CRAL a.l.").

ART. 11

Procedimento

Il C.G.A. rende noto al C.D. la violazione commessa dal Socio e provvede a proporre la sanzione da comminare.

Il C.D., se ritiene sussistano gli elementi per farlo, contesta il comportamento al Socio a mezzo di lettera raccomandata a/r.

Il Socio ha 15 giorni, dal giorno di ricezione della lettera raccomandata a/r, per far pervenire per iscritto le proprie difese al Collegio dei Probiviri o per chiedere di essere da questo ascoltato.

Il Collegio dei Probiviri è incaricato dal C.D. di svolgere la relativa istruttoria, da chiudersi entro i successivi 45 giorni, dopo aver esaminato le osservazioni del Socio, se da lui richiesto, dopo averlo ascoltato.

Il Collegio dei Probiviri, chiusa l'istruttoria, trasmette le proprie conclusioni al C.D. che nei 40 giorni successivi al ricevimento provvede a comminare la sanzione ritenuta idonea.

Contro tale provvedimento disciplinare, il Socio può ricorrere al Collegio Arbitrale formato secondo quanto disposto dall'art. 21 del presente Statuto.

ART. 12

Organi del "CRAL a.l."

Sono organi del "CRAL a.l.":

- a) Assemblea dei Soci.
- b) Consiglio Direttivo.
- c) Presidente.
- d) Vicepresidente - Amministratore.
- e) Segretario.
- f) Collegio dei Sindaci.
- g) Collegio dei Probiviri.

Il Presidente, il Vicepresidente - Amministratore e il Segretario formano l'Ufficio di Presidenza.

ART. 13

Organi: Sanzioni

I componenti degli organi associativi che, nell'esercizio delle loro funzioni e competenze si rendono responsabili di inadempienze ai doveri statutari, di trasgressione alle norme dello Statuto o di irregolarità nella gestione di attività di pertinenza, sono passibili di sospensione e/o di decadenza dalla carica rivestita.

Il C.D. prende in esame il caso, demandando al Consiglio dei Probiviri l'istruttoria dello stesso.

Il componente dell'organo del quale si discute, previa regolare comunicazione da parte della Presidenza, ha diritto di essere personalmente sentito ai fini della legittimità dell'istruzione del provvedimento di sospensione e/o di decadenza e di prendere visione delle contestazioni.



In base alle indicazioni formulate dal Consiglio dei Probiviri, il C.D. assume ed emette il relativo provvedimento di sospensione e/o di decadenza.

Al provvedimento emesso dal C.D. l'interessato eventualmente può ricorrere ad un Collegio Arbitrale in Genova, formato come da indicazioni riportate nel susseguente art. 21.

Il componente dell'organo del "CRAL a.l." sul quale viene emesso definitivamente il provvedimento di decadenza dalla carica rivestita, perde la qualifica di Socio in via definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento di eventuali danni arrecati e connessi alle inadempienze, trasgressioni o irregolarità.

ART. 14

Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita dai Soci in possesso del documento associativo ed in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea Ordinaria (che a fine mandato assume anche la funzione di Assemblea Generale di fine mandato), deve essere convocata dal C.D. di norma una volta all'anno, la stessa è competente a:

- a) ratificare il bilancio consuntivo di ogni anno
- b) approvare modifiche allo Statuto **proposte dal Consiglio Direttivo**
- c) provvedere alla nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo del "CRAL a.l." nell'**Assemblea Generale di fine mandato**, con le modalità previste per il Regolamento di Esecuzione dello Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il C.D., a

maggioranza, lo ritenga opportuno a richiesta scritta, da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione si effettua mediante avviso affisso nella sede sociale e tramite mezzi idonei di pubblicizzazione.

L'avviso deve specificare il luogo della riunione, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'annuncio della convocazione deve essere comunicato almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 dei soci, in seconda convocazione, a distanza di almeno 24 ore, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente del "CRAL a.l.", o in mancanza, dal Socio più anziano presente alla riunione ed è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea, la quale nomina anche il Segretario e occorrendo, due scrutatori.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice **dei presenti**.

Le votazioni avvengono per voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei presenti o qualora si voti su persone.

ART. 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, di seguito scritto "C.D." è l'organo deliberante del "CRAL a.l."; si rinnova ogni quattro anni, salvo i casi di scioglimento anticipato a norma del presente Statuto; è composto da 9 Soci effettivi.

I Consiglieri sono eletti su liste elettorali dai Soci secondo le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione dello Statuto; hanno diritto

all'elettorato passivo tutti i Soci, sempre secondo le modalità previste dal Regolamento di Esecuzione dello Statuto, in regola con il pagamento della tessera e della quota sociale; i Consiglieri possono essere rieletti.

Dopo le elezioni, la riunione di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età; nella stessa riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente - Amministratore ed il Segretario.

Il C.D. nel suo insieme:

- a) promuove le iniziative e le attività del "CRAL a.l."; tratta tutte le questioni di carattere generale e particolare;
- b) redige il programma sociale tenendo conto delle proposte avanzate dai vari Comitati di Gestione delle Attività;
- c) provvede alla gestione delle iniziative e delle attività sociali, autorizzando le relative entrate; autorizza le spese nei limiti delle somme stanziare per i diversi titoli dal bilancio preventivo;
- d) delibera in merito agli atti contrattuali per lo svolgimento delle Attività;
- e) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- f) redige ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; redige altresì le note di variazione al bilancio per le spese che non rientrano nella disponibilità del bilancio preventivo; le note di variazione sono approvate con le stesse modalità di approvazione del bilancio preventivo;
- g) decide sull'utilizzo di eventuali residui di bilancio:

- h) decide sulle sanzioni agli organi;
- i) fissa le attribuzioni e le competenze dei responsabili dei Comitati di Gestione delle Attività e approva gli eventuali regolamenti;
- l) ratifica l'elezione dei componenti i Comitati di Gestione delle Attività;
- m) può delegare proprie funzioni all'Ufficio di Presidenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni il C.D., può avvalersi dei Comitati di Gestione e farli partecipare alle riunioni con parere consultivo.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

La convocazione del C.D. è indetta con un preavviso di almeno 5 giorni e deve contenere la data, l'ora e l'ordine del giorno; la convocazione verrà affissa alla bacheca nei locali della sede sociale.

In caso di urgenza il C.D. può essere convocato mediante comunicazione telefonica.

I Consiglieri che non intervengano senza valido motivo a tre sedute, decadono dalla carica; in tal caso subentra il Socio effettivo secondo le modalità previste dal R.E.S..

ART. 16

Presidente

Il Presidente è eletto da tutti i Consiglieri a maggioranza degli aventi diritto.

Il Presidente rappresenta il "CRAL a.l."

- a) convoca e presiede le riunioni del C.D. e dell'Ufficio di Presidenza;



- b) firma la corrispondenza che impegna ufficialmente il "CRAL a.l."
- c) dispone il pagamento delle spese con firma congiunta a quella dell'Amministratore, in conformità alle deliberazioni del C.D., dispone altresì la riscossione delle entrate;
- d) stipula, con definitiva validità, gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività del "CRAL a.l.", previa deliberazione del C.D.
- e) assicura la tempestiva compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- f) esegue verifiche periodiche di cassa;
- g) cura l'esatta osservanza dello Statuto, del R.E.S., dei Regolamenti delle attività e delle deliberazioni, da parte di tutti i Soci del Circolo e degli organismi;
- h) mantiene i contatti con le associazioni del tempo libero ed esplica le funzioni inerenti le pubbliche relazioni;
- i) esegue ogni altro mandato conferitogli dal C.D.;
- j) può delegare al vice presidente alcune tra le funzioni;
- k) controlla il funzionamento delle manifestazioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può intervenire nelle riunioni del C.G.A.

ART. 17

Vicepresidente - Amministratore

Il Vicepresidente è eletto dalla stessa maggioranza dell'art. 16, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce nelle stesse in caso di assenza, impedimento o vacanza.

Il Vicepresidente assume anche la carica di Amministratore del

"CRAL a.l." ed è responsabile:

- a) dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale del "CRAL a.l." su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, e sulle direttive del C.D.; i documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dall'Amministratore;
- b) della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 2220 del Codice Civile, nonché degli altri libri eventualmente indicati dagli organismi del "CRAL a.l.";
- c) di presentare periodicamente al presidente del "CRAL a.l." la situazione finanziaria;
- d) di predisporre gli elementi per la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- e) della registrazione nei libri contabili di tutte le fatture, di ogni spesa deliberata dal C.D. e della conformità alle vigenti norme fiscali riservate ai Circoli aziendali; detta registrazione è sottoposta all'esame ed alla verifica dei sindaci;
- f) dell'acquisto dei mobili, attrezzature ed altro deciso dal C.D.
- g) dell'aggiornamento del libro - inventario, che deve essere firmato su ogni pagina dall'Amministratore e dal Presidente o da chi ne fa le veci;
- h) del controllo delle entrate e delle spese effettuate dal C.G.A.

L'Amministratore per lo svolgimento delle sue funzioni può avvalersi di strutture tecnico amministrative deliberate dal C.D..

ART. 18

Segretario

Il Segretario è eletto dalla stessa maggioranza dell'art. 16.

Il Segretario coordina il funzionamento delle attività amministrative.

Il Segretario ha inoltre le seguenti attribuzioni:

- a) provvede al disbrigo della corrispondenza e firma quella ordinaria;
- b) tiene il verbale delle riunioni del C.D. e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) coordina il funzionamento degli incarichi dei servizi amministrativi del C.G.A.;
- d) collabora con i componenti del C.G.A.;
- e) partecipa con il Vicepresidente - Amministratore alla formazione del bilancio preventivo;
- f) collabora con il Presidente e con i Consiglieri per la buona riuscita delle manifestazioni e delle iniziative indette dal "CRAL a.l." e di quelle organizzate dai C.G.A.;
- g) collabora con il Presidente e i suoi delegati dei contratti esterni per il proficuo impiego del tempo libero dei Soci, nonché per le iniziative, connesse alla realizzazione di un benessere aggiunto per Soci.

Il Segretario per lo svolgimento delle sue funzioni può avvalersi di strutture tecnico amministrative deliberate dal C.D..

ART. 19

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi eletti con le modalità di cui agli artt. 15 e 23 del presente Statuto.

Dopo le elezioni il Collegio dei Sindaci nella riunione di insediamento elegge nel suo seno, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di esaminare e controllare le scritture contabili; la cassa e i conti correnti di banca intestati al "CRAL a.l.".

Il Collegio dei Sindaci, in collaborazione con l'Amministratore, pre-dispone la relazione sulla situazione di bilancio e sull'andamento finanziario da presentare con il consuntivo al CD.

Il Presidente ed i membri del Collegio dei Sindaci sono tenuti a controfirmare i documenti contabili e la relazione a prova della loro validità.

ART. 20

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti con le modalità di cui agli artt. 15 e 23 del presente Statuto

Dopo le elezioni il **Collegio dei Probiviri**, nella riunione di insediamento elegge nel suo seno, il **Presidente del Collegio**.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare la posizione dei Soci e dei membri degli organismi del "CRAL a.l." in riferimento a quanto contenuto negli articoli 11 e 13 dello Statuto e decidere il conseguente provvedimento.

Il Presidente e i membri del **Collegio dei Probiviri** sono tenuti a controfirmare ogni decisione a prova della loro validità.

ART. 21

Collegio Arbitrale

Il Collegio Arbitrale, chiamato ad operare ogniqualvolta ve ne sia la necessità per quanto disposto dal presente Statuto, è composto da:

- un arbitro nominato dal "CRAL a.l."
- un arbitro nominato dal Socio
- un Presidente nominato dai due arbitri



ART. 22

Regolamento di Esecuzione dello Statuto

Il Regolamento di Esecuzione è parte integrante e sostanziale del presente Statuto e disciplina l'esecutività dello stesso **ritenendosi di seguito al presente integralmente trascritto.**

ART. 23

Elezioni

Le **elezioni** per il rinnovo degli Organi Elettivi **sono indette e regolate dal Regolamento di Esecuzione dello Statuto**

ART. 24

Ordinaria Amministrazione

Il Consiglio Direttivo si presenta dimissionario all'Assemblea Generale dei Soci e rimane tale sino al nuovo insediamento per avvenute elezioni.

Durante questo periodo, il C.D. rimane in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

ART. 25

Comitati di Gestione delle Attività

Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.D. del "CRAL a.l." può costituire Comitati di Gestione delle Attività.

I Comitati di Gestione delle Attività, durano in carica per un periodo uguale a quello del C.D., hanno autonomia operativa nell'ambito delle iniziative e dei programmi di competenza.

I Comitati di Gestione delle Attività sottopongono al C.D. entro il 31/10 di ogni anno il programma di massima delle attività da svolgere.

nell'anno successivo.

Comitati di Gestione delle Attività in base al programma presentato hanno apposite disponibilità finanziarie decise dal C.D..

I Comitati di gestione delle Attività devono sottoporre all'Ufficio di Presidenza ogni e qualsiasi variazione o modifica del programma anzidetto; l'eventuale variazione finanziaria deve essere preventivamente deliberato dal C.D..

ART. 26

Vigilanza sui compiti statutari

Nel caso in cui il C.D. del "CRAL a.l." non svolga attività sociale e non si attenga alle norme statutarie o non provveda a nuove elezioni del C.D., dopo tre mesi dalla fine del mandato quadriennale i Soci convocatisi in Assemblea Straordinaria, con le modalità di cui all'art. 14, **con voto favorevole** dei due terzi degli iscritti, hanno facoltà di sciogliere il C.D. e nominare un Commissario Straordinario che provvederà entro e non oltre due mesi a indire nuove elezioni.

ART. 27

Scioglimento

"Il Circolo verrà sciolto qualora il numero degli iscritti risulti essere inferiore a 10 unità.

Lo scioglimento può altresì essere deliberato dai Soci riuniti in Assemblea Straordinaria, con maggioranza dei due terzi.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un comitato di liquidazione formato da 3 membri, dei quali due eletti a maggioranza semplice con scrutinio palese, il terzo individuato di diritto nel Presidente

del Consiglio Direttivo Uscente.

Il Comitato di liquidazione:

1. provvede agli adempimenti relativi alle obbligazioni che il Circolo aveva già contratto al momento della delibera di scioglimento del Circolo e nomina del Comitato.
2. Provvede ad estinguere le eventuali posizioni debitorie del Circolo ed a riscuoterne gli eventuali crediti;
3. Provvedere all'individuazione di un'altra associazione con finalità analoghe al "CRAL a.l.", cui erogare l'eventuale patrimonio residuo;
4. provvede, adempiuto a quanto indicato nei numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, a presentare all'Assemblea dei Soci una relazione delle operazioni compiute, nonché il bilancio residuo dell'Ente, ed a proporre l'Associazione prescelta cui devolvere il patrimonio residuo.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, su indicazione del Comitato, la devoluzione del patrimonio residuo, che, in mancanza, verrà devoluto dal Comitato di liquidazione a fini di pubblica utilità.

ART. 28

Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dal presente Statuto Sociale **si fa esplicito richiamo alle norme civiliste vigenti.**



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO del CIRCOLO
RICREATIVO ASSISTENZIALE LAVORATORI DELLE AUTONOMIE
LOCALI della provincia di Genova - "CRAL a.l." -

Art. 1 - SEDE

La sede del CRAL delle Autonomie Locali, è ubicata In Genova, via SS.
Giacomo e Filippo 2.

Eventuali nuovi insediamenti dovranno essere preventivamente approvati dal
Consiglio Direttivo -(C.D.)- .

Art. 2 - GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 2.1. - Istituzione - finalità

In attuazione al disposto dell'art. 4 dello Statuto Sociale, sono istituiti i
Comitati di Gestione delle Attività - (C.G.A.) - nell'ambito dei Settori
previsti dallo Statuto.

Il Comitato di Gestione opera per il conseguimento delle finalità previste
dallo Statuto art. 3, secondo l'impostazione fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2.2 - Ammissione

Tutti i Soci possono partecipare all'attività del "CRAL a.l.". L'ammissione
dei Soci Frequentatori è limitata alla disponibilità e ricettività delle
attrezzature; tale limite, proposto dal Comitato di Gestione delle Attività nel
proprio programma è approvato dal C.D. e perfezionato mediante il rilascio
della relativa tessera sociale annuale il cui costo viene stabilito dal Consiglio
Direttivo su proposta del Comitato di Gestione delle Attività.

Art. 2.3 - Composizione

Per ogni tipologia di attività dovrà essere costituito un Comitato di Gestione
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi programmati e sul quale al

consigliere delegato è lasciata la facoltà di formulare la relativa composizione e di concerto il programma attinente la specifica Attività che preveda oltre ad un proficuo impiego del tempo libero del socio, specifici servizi entro i limiti di disponibilità di spesa deliberata dal C.D.

I C.G.A. possono essere composti da membri che abbiano la qualifica di Socio.

Il coordinamento di ogni C.G.A. è riservato ad un membro del Consiglio Direttivo del "CRAL a.l.", previa proposta/programma della Presidenza, sottoposta all'approvazione e ratifica del Consiglio Direttivo.

Al coordinatore è data la facoltà di:

- formulare la necessaria composizione numerica del C.G.A.;
- formulare la proposta di programma di attività annuale;
- predisporre il bilancio di previsione ed il consuntivo.

I C.G.A. possono essere se occorre modificati o integrati nella composizione e nel numero su proposta del Coordinatore e previa deliberazione del Consiglio Direttivo del "CRAL a.l."

Art. 2.4 - Organizzazione C.G.A.

Ogni C.G.A. cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività programmate come da bilancio preventivo approvato;

Garantisce il rispetto delle norme che regolano l'utilizzazione delle attrezzature ed arredi in dotazione;

Nomina un economo che cura, nel rispetto della normativa di legge e fiscale, la parte contabile di gestione;

Ogni documento contabile o giustificativo o comunque di spesa dovrà, essere sempre, preventivamente vistato dal Coordinatore del C.G.A..

Ogni tipo di acquisto deve sempre avere la preventivo copertura finanziaria; Eventuali incarichi formativi e/o tecnico scolastici dovranno sempre essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo del "CRAL a.l."

Eventuali incarichi di gestione e/o di lavoro verranno stipulati da ogni singolo C.G.A., e dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo del "CRAL a.l."

A sensi dell'art. 4 dello Statuto, i C.G.A. potranno, per gestire al meglio e nel rispetto di tutte le norme le proprie attività, costituirsi in Società apposite che dovranno comunque riservare il coordinamento ad un rappresentante del Consiglio Direttivo del "CRAL a.l."

Il "CRAL a.l." può demandare al C.G.A. la gestione di porzioni del suo patrimonio che investano carattere di necessità o di utilità, per lo svolgimento di attività assegnate al C.G.A. stesso.

Il numero di soci occorrenti per il riconoscimento di una singola attività è quantificato, secondo un rapporto spesa-costi da valutarsi sia inizialmente, sia ad ogni inizio di mandato, dal Consiglio Direttivo del "CRAL a.l."

Art. 3 - BENI IN DOTAZIONE

I beni immobili in dotazione sono vincolati alla vigente normativa in termine di concessione per l'esercizio delle Attività istituzionali di cui all'art. 3 dello Statuto e di cui ai seguenti criteri di individuazione:

- a. Sede sociale: sono considerati tali i locali in cui si svolgono le Attività istituzionali necessarie al funzionamento degli organi sociali nonché quelli utilizzati dalla struttura tecnico-amministrativa.
- b. Sono beni in dotazione tutti gli immobili, impianti, esercizi ecc. acquisiti per le varie attività socio-assistenziali sportive, associative, culturali,

ricreative, hobbistiche, sia pur rapportate a convenzionamenti diretti e/o indiretti con Enti e Associazioni esterne in tal senso indirizzate e operanti.

Art. 4 - CONSIGLIO DIRETTIVO del "CRAL a.l."

È competenza del Consiglio Direttivo indicare le varie Attività e deliberare sugli orientamenti tecnico-amministrativi delle stesse, esprimere parere deliberante, in ordine alle relative proposte di bilancio di previsione formulate dai Comitati di Gestione delle Attività stesse.

È competenza del C.D. decidere sull'utilizzo e reimpiego di eventuali eccedenze di esercizio.

È inoltre competenza del C.D. proporre i soci onorari che formeranno il Comitato d'onore.

Art. 5 - COLLEGIO DEI SINDACI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Gli organi di cui agli artt. 19 e 20 dello Statuto vengono eletti contestualmente al C.D. e nelle stesse previste modalità. Detti organi nei casi contemplati dagli stessi articoli decadono automaticamente e senza bisogno di alcuna dichiarazione da parte di altri organi.

Art. 6 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio svolge l'attività diretta a dirimere i conflitti tra tutti gli Organi statutari sia del "CRAL a.l." sia del C.G.A. a richiesta di un componente gli Organi o su propria iniziativa.

Svolge attività disciplinare nei confronti dei soci a seguito di ricorso contro i provvedimenti di sospensione delle Attività, adottati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - STRUTTURA TECNICO AMM.VA - SEGRETERIA DEL "CRAL a.l."

Presso la struttura tecnico-amministrativa del "CRAL a.l." sono depositati:



- un registro per il censimento dei beni in dotazione;
- un registro inventario di annotazione della consistenza patrimoniale della destinazione d'uso e delle variazioni relative alla consistenza ed alla destinazione.

In tale registro debbono risultare altresì il prezzo di acquisto o di vendita.

La struttura tecnico-amministrativa provvede a conservare l'archivio delle copie di tutti i contratti stipulati in qualsiasi materia e di un archivio protocollo per la corrispondenza.

Art. 8 - COMITATO D'ONORE

Formano il Comitato d'onore le persone fisiche, le associazioni che - per benemerienze speciali a favore del "CRAL a.l." - saranno proclamati tali con voto unanime dal C.D.

Art. 9 - DIPLOMA DI BENEMERENZA

Il Diploma di benemerenza viene consegnato al socio con "cinquant'anni" di adesione continuativa al "CRAL a.l.".

Art. 10 - NORME ELETTORALI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI DEL "CRAL a.l."

Art. 10.1 Elezioni e norme elettorali

Le elezioni per il rinnovo del C.D. devono essere indette con preavviso di almeno 10 gg. e dovranno avere svolgimento entro i due mesi successivi dall'indizione delle stesse.

Le elezioni avranno carattere definitivo dopo la ratifica del Presidente della Commissione Elettorale, nominata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, indetta per il rinnovo delle cariche del "CRAL a.l.", nella quale è nominata anche la Commissione Elettorale, composta da sette membri - uno dei quali

con funzioni da Presidente.

La Commissione Elettorale, provvederà a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle elezioni (verifica elenchi soci, preparazione seggi, comunicazione data e orari di votazione, etc...).

La Commissione Elettorale di norma è nominata 45 gg. prima della data prevista per le elezioni.

Il termine entro il quale le elezioni debbono essere indette, è fissato non oltre i 60 gg successivi dalla data di scadenza del quadriennio di mandato del Consiglio Direttivo. Il quadriennio decorre dal termine ultimo previsto per la composizione dello stesso, ad elezioni avvenute.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere del "CRAL a.l." i Soci effettivi con almeno un anno di iscrizione al "CRAL a.l." alla data della nomina della Commissione Elettorale.

Potranno partecipare e votare alle elezioni tutti i soci **che alla data della nomina della Commissione Elettorale siano in possesso della tessera sociale dell'anno in corso e che abbiano ottemperato agli obblighi statutari.**

Le elezioni avvengono mediante la presentazione di liste contenenti un numero di candidati **per il C.D. non inferiori al numero di Consiglieri da eleggere (nove) e non superiore a 12; per il Collegio dei Sindaci e per il Collegio dei Probiviri, non inferiore al numero dei membri da eleggere (tre) e non superiore a 4; nonché del relativo programma elettorale.**

Dette liste dovranno essere sottoscritte da almeno 200 soci e presentate alla Commissione Elettorale almeno 20 gg. prima rispetto alla data di inizio delle votazioni.

Art. 10.2 - Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale deve:

- a - portare a conoscenza dei soci le norme relative alle elezioni;
- b - stabilire la data entro cui debbono essere presentate e depositate presso la segreteria del "CRAL a.l." le liste dei candidati **ed i relativi programmi; data antecedente di almeno 20 giorni quella di inizio delle votazioni;**
- c - verificare la legalità **formale** di ogni lista presentata: ogni lista deve essere sottoscritta da almeno **200** soci, **risultati iscritti nel libro dei soci del "CRAL a.l." alla data di nomina della Commissione Elettorale, di cui al precedente Art. 10.1 2° comma.**

In ogni lista deve essere indicato il cognome, il nome, la località e la data di nascita dei candidati; questi devono essere in numero non superiore a quello dei consiglieri da eleggere. A fianco della firma di ciascun sottoscrittore, da apporsi per esteso, deve essere indicato il numero della tessera di iscrizione al "CRAL a.l.".

I sottoscrittori non possono essere candidati.

L'apposizione di firme in più di una lista comporta la cancellazione di tutte le firme ripetute nelle varie liste e, se per tale cancellazione il numero dei sottoscrittori di una lista viene a risultare inferiore a quello richiesto, la lista medesima può essere nuovamente valida con la apposizione delle firme necessarie, da effettuarsi non oltre 48 ore dalla comunicazione di cui al successivo punto d).

La cancellazione della firma va comunicata al presentatore di lista ed al socio interessato, entro 48 ore.

d - comunicare per iscritto al presentatore di ciascuna lista, entro 48 ore dal ricevimento della medesima, l'accettazione della lista stessa o, in caso contrario, i motivi per i quali non sia stata accettata. In mancanza di specifica annotazione, deve essere considerato presentatore il primo dei sottoscrittori;

e - confermare al Presidente del "CRAL a.l." la data di effettuazione delle elezioni ed il relativo programma comprendente giorni, orari e località dove queste debbono svolgersi;

f - predisporre la scheda-tipo di votazione, sulla quale devono essere esposte, nell'ordine di presentazione, tutte le liste accettate; liste che possono essere caratterizzate con segni distintivi, esclusi i contrassegni di partiti politici, e sulle quali, per ogni candidato, deve essere indicato soltanto il cognome, il nome, il profilo professionale, l'ente di appartenenza e la data di nascita.

Tale scheda-tipo deve essere trasmessa al Presidente del "CRAL a.l." affinché provveda, a cura e spese del "CRAL a.l." alla stampa delle copie necessarie;

g - compilare l'elenco degli elettori, comprendendo in esso tutti i Soci del "CRAL a.l." risultati iscritti entro lo stesso termine di cui al precedente art. 10.1.

Della esattezza e della completezza di tale elenco sono direttamente e personalmente responsabili i membri della Commissione Elettorale.

L'elenco medesimo deve restare esposto nella sede del "CRAL a.l." almeno 10 giorni anteriori alla data delle votazioni onde consentire agli elettori di rilevare eventuali inesattezze od omissioni che dovranno essere



tempestivamente sanate;

h - curare che il "CRAL a.l." provveda tempestivamente a tutto quanto occorra per lo svolgimento delle elezioni (stampa manifesti e schede, reperimento locali, fornitura tavoli, sedie, urne elettorali, timbri con la dicitura "Elezioni Organi Direttivi "CRAL a.l.", cancelleria, ecc.);

La Commissione Elettorale funge da seggio elettorale;

Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente della commissione predetta il quale sceglie tra i membri di questa, il segretario, mentre gli altri membri assumono le funzioni di scrutatore.

La Commissione Elettorale può istituire seggi elettorali volanti presso uffici staccati secondo le indicazioni del programma; è facoltà della stessa valutare le esigenze di tempo per le votazioni che comunque dovranno essere contenute entro 30 gg. lavorativi.

A ciascun seggio elettorale può essere aggregato, su richiesta scritta del presentatore di ciascuna lista, un rappresentante per ognuna delle liste stesse.

I rappresentanti di lista non hanno, in sede di scrutinio, diritto al voto, ma possono fare inserire a verbale le loro osservazioni.

I candidati non possono rientrare nella composizione delle commissioni elettorali, né dei seggi elettorali, neppure come rappresentanti di lista.

L'elenco degli elettori che possono esercitare il diritto di voto è compilato dalla Commissione Elettorale.

Immediatamente prima che vengano dichiarate aperte le votazioni, il Presidente della Commissione Elettorale, provvede a consegnare ai membri del seggio le schede, prelevandole dagli appositi plichi in numero pari a

quello degli elettori, preventivamente timbrate e firmate.

Art. 10.3 - Votazioni

La scheda elettorale dovrà essere formalizzata come segue:

- a) nella prima parte della scheda verrà stampato il segno distintivo;
- b) nella seconda parte della scheda verranno stampati i nomi dei candidati al
Consigliere;
- c) nella terza parte della scheda verranno stampati i nomi dei candidati al
Collegio dei Sindaci;
- d) nella quarta parte della scheda verranno stampati i nomi dei candidati al
Collegio dei Probiviri.

Per esprimere il voto l'elettore deve presentarsi personalmente al seggio elettorale in base al programma proposto dalla Commissione Elettorale e comunque gli elettori possono esercitare il diritto al voto presso qualsiasi punto di votazione, a condizione che la relativa commissione elettorale abbia potuto accertare la cancellazione degli elettori in questione dall'elenco dei votanti.

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori debbono consegnare al Presidente del seggio un documento di riconoscimento. Non è ammesso il voto per delega.

Il Presidente del seggio consegna all'elettore la scheda opportunamente ripiegata e la matita copiativa necessaria per esprimere il voto e provvede ad avvertirlo, a garanzia della segretezza del voto, che la scheda deve essere restituita, per l'immissione nell'urna, piegata allo stesso modo.

Cura inoltre, che lo scrutatore indichi sull'elenco degli elettori, a fianco del nominativo dell'elettore votante, che lo stesso ha votato.

Qualora un elettore riscontri che la scheda consegnatagli è deteriorata, o qualora egli stesso l'abbia deteriorata fortuitamente, potrà richiedere al Presidente una seconda scheda, restituendo la prima, che dovrà essere messa in busta chiusa, dopo che lo stesso Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" e apposta la sua firma.

Il Presidente consegnerà, quindi, la seconda scheda all'elettore prelevandola dal pacco delle schede residue.

Nell'elenco degli elettori deve essere annotata la consegna della nuova scheda a fianco del nominativo dell'elettore interessato.

Il voto è espresso contrassegnando la lista prescelta e/o il segno distintivo della stessa.

L'elettore può esprimere, inoltre, preferenze nell'ambito della lista stessa, segnando una crocetta a fianco di ciascun nome dei candidati prescelti.

Il numero delle preferenze può essere espresso:

- fino ad un massimo di 5 consiglieri per il Consiglio Direttivo;
- ad un solo membro per il Collegio dei Sindaci;
- ad un solo membro per il Collegio dei Probiviri.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore restituisce al Presidente la scheda debitamente piegata, nonché la matita ricevuta.

Il Presidente della Commissione Elettorale:

- constata la regolare piegatura della scheda e, ove questa non sia debitamente ripiegata, invita l'elettore a rientrare in cabina per provvedervi;
- verificata l'integrità della scheda la pone nell'apposita urna;
- restituisce il documento consegnatoli.